



Alla Presidenza della
XIII Commissione (Agricoltura)
della Camera dei Deputati

Oggetto: **osservazioni alla p.d.l. 982: “Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura”.**

Con particolare riferimento al Capo VIII della proposta di legge si rileva quanto segue.

- art. 31

Non verrebbe apportata alcuna “semplificazione” in materia di controllo della fauna selvatica, ma -al contrario- si renderebbe ben più complesso il quadro normativo di riferimento. Tali compiti sono, infatti, una attuale prerogativa del personale pubblico di vigilanza. E' stata una scelta di buon senso, nel 1992, quella di prevedere che le attività straordinarie di controllo faunistico fossero assegnate, in primis, al personale di vigilanza delle amministrazioni provinciali. Infatti, le attività che comportano anche l'impiego di armi da fuoco in zone e periodi di divieto venatorio, oppure in contesti urbani e in delicate situazioni di sicurezza, in cui occorre l'eventuale presenza di operatori di polizia locale professionalmente specializzati, non possono essere surrogate da privati cittadini o cacciatori operanti giocoforza per scopi ludici, con una formazione non costruibile con corsi di poche ore.

Vanno evitati i rischi di pericolosi incidenti con armi da fuoco, che certamente sarebbero dilatati dall'impiego generalizzato di squadre di cacciatori.

In altri termini, le attività di polizia rurale non possono essere surrogate dai cacciatori in base al semplice ed unico presupposto che questi ultimi siano titolari di una licenza di porto di fucile.

Del resto l'articolo in questione mira a “sanare” una vasta serie di forzature da parte di alcune Regioni con cui, di volta in volta, attraverso leggi regionali o atti amministrativi, si è ampliato l'elenco tassativo dei soggetti preposti al controllo faunistico, come stabilito dal vigente comma 2 dell'art. 19 della legge 157/92.

Non a caso sono già cinque i pronunciamenti della Corte Costituzionale (sentenze n. 392/2005, n. 107/2014, n. 139/2017, n.174/2017, n.217/2018) che hanno censurato vari articoli di leggi regionali illegittime, specificamente vertenti sul tema del controllo faunistico delle specie autoctone suscettibili di arrecare danni alle produzioni agricole, poiché si erano attribuiti a guardie volontarie o a semplici cacciatori i compiti degli agenti provinciali.

Anche alcune previsioni, e relativa terminologia, lasciano perplessi.

Se, per esempio, si fa riferimento a “*guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali*”, figura ad oggi pressoché inesistente, si dovrà quantomeno, preliminarmente, istituire con legge tale figura!

Ad oggi, infatti, dispongono di un servizio di vigilanza ittico-venatoria la sola Regione Liguria (circa 20 addetti per tutta superficie regionale, soltanto) e la Regione Puglia (qui ancora con grandi difficoltà di avvio e di equipaggiamento della neonata struttura), mentre il Veneto conta soltanto nel prossimo aprile 2019 di assorbire dalle Province alcune decine di agenti ed ufficiali anche a tale scopo. Tutto qui.

Tale confusione nelle scelte discrezionali lasciate dal Parlamento alle singole Regioni, e la conseguente contrazione complessiva del personale di Polizia Provinciale, ancora anacronisticamente definito nella legge 157/92 e nella p.d.l. 982 come “*guardie delle province*”, deriva dal non chiaro e disomogeneo quadro normativo determinatosi con la sovrapposizione della legge 56/2014 con le successive norme susseguite in materia di polizia provinciale (art. 5 d.l. 78/2015 e successive modifiche ed integrazioni con legge 125/2015; art. 8 legge 124/2015 sul riordino - mai attuato - dei corpi di polizia provinciale; parziale mobilità forzata in altre amministrazioni tramite D.M. Funzione Pubblica 14/9/2015, a seguito della legge di bilancio 190/2014).

Dovrebbe casomai essere prevista e finanziata la reintegrazione degli organici dei corpi e servizi di polizia provinciale, anche per compiti di vigilanza anti-bracconaggio, come peraltro espressamente previsto dall'Accordo Stato-Regioni 30/3/2017 (repertorio 37/CSR), rimasto inattuato.

Non può darsi per scontato che l'impiego di cacciatori sia l'unica modalità di controllo faunistico, senza - tra l'altro - tener conto della prioritaria applicazione dei metodi ecologici la cui efficacia è sottoposta alla valutazione dell'ISPRA. La proposta di legge, oltretutto, non chiarisce se l'avvalimento dei privati e dei cacciatori debba sussistere con la contestuale presenza, o meno, del personale provinciale, perpetuando in tal modo un ampio margine di ambiguità.

Al tempo stesso notiamo l'utilizzo mediatico dei danni provocati dai cinghiali, ad esempio ai seminativi, per poi vederlo tradotto in proposte che estendono tale “controllo” alla genericità delle specie selvatiche; ciò rischia concretamente di tradursi in un uso surrettizio del tema del controllo stesso per tentare, localmente, di ampliare l'elenco delle specie cacciabili o allungare i periodi di caccia, agitando il tema degli ungulati come cavallo di Troia per altri obiettivi.

Non a caso l'impiego di altri metodi, che non necessitano dell'intervento delle squadre di braccata, viene trascurato dalle Regioni in quanto non appetito dai cacciatori in funzione del primario obiettivo ricreativo, anche nel contesto del “controllo faunistico ” extra-venatorio.

- art. 32

Anche in questo caso, attraverso una proposta di legge, si tenta di eludere un pronunciamento della Magistratura, che ha in precedenza escluso la possibilità di configurare CONFAVI nell'ambito dell'elenco delle associazioni venatorie nazionali.

Si evidenzia anche il palese conflitto di interesse, essendo la CONFAVI presieduta da una deputata componente della Commissione Agricoltura della Camera.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 26 maggio 2010, n. 3339

https://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.3339.htm

CACCIA - Associazioni venatorie - Riconoscimento - Art. 34, c. 2 L. n. 157/92 - Limiti - Confederazione di associazioni più piccole, ciascuna delle quali non in possesso del grado di rappresentatività richiesto - Elusione della norma. L'art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) pone limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale, abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei cacciatori italiani rilevato dall'Istat) e siano in grado di esprimere l'indirizzo di questi ultimi, come democraticamente espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione di associazioni più piccole (nella specie, Conf.A.V.I.), ciascuna delle quali di per sé non in possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame, configurandone piuttosto l'elusione. Pres. Barbagallo, Est. De Michele - Federazione Italiana della Caccia e altri (avv.ti Chiola e Gorlani) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altro (Avv. Stato)- (Riforma TAR LAZIO, Roma, n.1966/2007).

Con i migliori saluti.

Graziella Zavalloni (c/o Via Solari, 40 – 20144 Milano – tel./fax 02 47711806)



per le Associazioni di protezione ambientale:

WWF
Lega Italiana Protezione Uccelli
Lega Abolizione Caccia
Ente Nazionale Protezione Animali
LAV